REGOLAMENTO (CE) N. 1797/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2253/92 e modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (4), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

considerando che, ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre determinare i quantitativi di vino da tavola e di vini analoghi di paesi terzi che beneficiano del regime specifico introdotto dal suddetto regolamento per l'approvvigionamento delle isole Canarie ; che, per rendere più agevole l'applicazione di questo regime, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo che va dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 1996 ;

considerando che, in attesa che vengano definiti obiettivi chiari per garantire l'approvvigionamento di vino delle isole Canarie nell'ambito del regime specifico di aiuto introdotto dal regolamento summenzionato, occorre in un primo tempo prorogare di 10 mesi i quantitativi di vino e il livello degli aiuti in vigore durante la campagna 1994/1995, per garantire la continuità del sistema ;

considerando che gli aiuti all'approvvigionamento debbono essere determinati tenendo conto, in particolare, delle condizioni legate alla situazione geografica dell'arcipelago ; che occorre adeguare i quantitativi di vino e gli importi dell'aiuto all'attuale situazione di mercato ;

considerando che, per motivi di chiarezza, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2790/94, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 (6) ; che occorre fare riferimento a queste disposizioni anche per il settore del vino abrogando, a decorrere dal 1° settembre 1995, il regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3332/94 (8), che riguarda in modo specifico questo settore ;

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli ; che occorre inserire in questo regolamento i prodotti vitivinicoli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come nuovo allegato XII agli allegati del regolamento (CE) n. 2883/94.

Articolo 2

I quantitativi stabiliti per i singoli prodotti dei codici NC ex 2204 21 e 2204 29 possono essere superati entro un limite del 20 %, purché il quantitativo globale previsto dall'allegato venga rispettato.

Articolo 3

L'operatore può ritirare la propria domanda di titolo nei tre giorni feriali successivi alla data di comunicazione della percentuale uniforme di riduzione, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2253/92 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1995.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(5) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
(6) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
(7) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.
(8) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO XII

(applicabile a decorrere dal 1° settembre)

PRODOTTI VITIVINICOLI

a) **Quantità**

(in ettolitri)

Codice NC	Designazione delle merci	Volume
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini : — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	96 250
ex 2204 29 62 ex 2204 29 64 ex 2204 29 65 ex 2204 29 71 ex 2204 29 72 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini : — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	107 917
	Totale	204 167

b) **Importo degli aiuti concessi**

(in ecu)

Codice dei prodotti (1)	Nota	Importo dell'aiuto applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 79 110	(2)	4,782
2204 21 79 190	(3)	1,437
2204 21 79 910	(2)	4,782
2204 21 80 190	(3)	1,437
2204 21 83 110	(2)	4,782
2204 21 83 190	(3)	1,437
2204 21 84 190	(3)	1,437
2204 29 62 110	(2)	4,782
2204 29 62 190	(3)	1,437
2204 29 62 910	(2)	4,782
2204 29 64 110	(2)	4,782
2204 29 64 190	(3)	1,437
2204 29 64 910	(2)	4,782
2204 29 65 110	(2)	4,782
2204 29 65 190	(3)	1,437
2204 29 65 910	(2)	4,782
2204 29 71 190	(3)	1,437
2204 29 72 190	(3)	1,437
2204 29 75 190	(3)	1,437
2204 29 83 110	(2)	4,782
2204 29 83 190	(3)	1,437
2204 29 84 190	(3)	1,437

(1) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 du 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1628/95 (GU n. L 155 du 6. 7. 1995, pag. 9).

(2) Ecu per ettolitro di prodotto.

(3) Ecu per % vol. e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87]. »